

Accordo attuativo fra Regione Emilia-Romagna e Città Metropolitana di Bologna per la collaborazione istituzionale nell'ambito della promozione delle pari opportunità, del contrasto alla violenza e alle discriminazioni e dello sviluppo di azioni di responsabilità sociale di impresa in ottica di genere, in attuazione dell'art. 5 dell'Intesa Generale Quadro ed ai sensi della normativa di riordino della L.R.13/2015

TRA

Regione Emilia-Romagna, di seguito Regione, C.F. P.I 800625 90379, con sede in Bologna, viale Aldo Moro, 52, rappresentata ai fini del presente atto dalla Direttrice generale Cura della persona, Salute e Welfare domiciliata per la carica in Bologna, viale Aldo Moro 21, a ciò autorizzata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2163 del 22 novembre 2019

E

Città metropolitana di Bologna - con sede legale in Bologna, via Zamboni, n 13, CF 03428581205 rappresentata ai fini del presente atto, dalla Dirigente dell'Area Sviluppo sociale

PREMESSO CHE

l'Intesa Generale Quadro tra Regione e Città metropolitana di Bologna (art. 5 L.R. n. 13 del 2015), all'art. 5.1 (Sviluppo economico e sociale), prevede: "Nel quadro del ruolo istituzionale del governo territoriale assegnato alla Città metropolitana dalla legge n. 56 del 2014 ed dalla legge regionale n. 13 del 2015, la Città metropolitana esercita le funzioni riferite alla promozione dello sviluppo economico e territoriale dell'area metropolitana bolognese e nell'interesse dell'intero territorio regionale, sulla base degli obiettivi e dei principi del Piano Strategico Metropolitano, nonché degli obiettivi contenuti nel "Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo economico e sociale" sottoscritto il 29 aprile 2015 e in coerenza all'adeguamento della legislazione regionale nei settori più interessati, quali l'attrattività, la disciplina semplificata degli insediamenti produttivi e dell'attività d'impresa". Inoltre, all'art. 7.3: "Regione e Città metropolitana, nell'ottica di

valorizzare il ruolo differenziato dell'ente metropolitano nella governance del welfare, promuovono un nuovo assetto istituzionale del welfare".

La legislazione nazionale e regionale in tema di pari opportunità e di contrasto alla violenza di genere promuove la diffusione di una cultura che valorizzi le differenze e che rimuova ogni forma di diseguaglianza e di discriminazione nei confronti delle persone, in particolare delle bambine, delle ragazze e delle donne, anche attraverso azioni preventive.

Come sancito dalla Convenzione di Istanbul, le discriminazioni ed i pregiudizi sono la conseguenza della disparità tra uomini e donne e si configurano all'interno della nostra società come un fenomeno di carattere strutturale e non episodico o emergenziale.

Appare necessario, dunque, promuovere un cambiamento culturale ed investire, prima di tutto, sulle giovani generazioni, attraverso la programmazione e la realizzazione di attività educative nelle scuole e alla promozione di politiche di integrazione della dimensione di genere (politiche sociali e socio-sanitarie, del lavoro, della formazione, dell'istruzione, della cultura).

La legge regionale n. 6/2014 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere" affronta con approccio trasversale gli ambiti discriminatori della soggettività femminile nella società agendo su vari fronti, dall'occupazione a una corretta rappresentazione della donna sui media, dalla prevenzione e contrasto alla violenza di genere alla cittadinanza di genere e rispetto delle differenze, dalla conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura alla salute e al benessere femminile.

La Regione Emilia-Romagna e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni previste dalla Legge quadro, conformano la propria attività al metodo della collaborazione istituzionale, nel rispetto del principio di coordinamento e cooperazione tra i livelli di governo nonché del principio di sussidiarietà, e concorrono alla realizzazione dell'eguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, allo sviluppo di un sistema regionale ispirato ai principi

della cittadinanza sociale responsabile, al rispetto per la cultura plurale delle diversità e alle pari opportunità.

Uno strumento importante per fornire un quadro unitario della dimensione di genere nelle politiche regionali è il Tavolo permanente per le politiche di genere¹, per la realizzazione sul territorio di attività di approfondimento e condivisione delle questioni che impattano sulla dimensione di genere, il confronto tra le buone pratiche e le azioni positive territoriali, il coordinamento delle iniziative promosse sul territorio regionale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 85 della L. 56/2014, alla Città metropolitana è attribuita anche la funzione relativa al *"controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio"* ed essa ha istituito un Tavolo metropolitano delle Pari opportunità, supportato da un Gruppo di lavoro tecnico, che ha stimolato la costituzione di coordinamenti distrettuali.

Il Piano Sociale e Sanitario Regionale (PSSR²) individua molteplici azioni da sviluppare per promuovere la cultura delle pari opportunità e del contrasto alla violenza di genere, coinvolgendo la Città metropolitana, la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna (CTSSM) e tutti i distretti nella programmazione di azioni di prevenzione, di educazione al rispetto e di politiche di contrasto alla violenza di genere, in collaborazione con tutti i soggetti della rete coinvolti.

Il Piano regionale contro la violenza di genere³ e le Linee di indirizzo regionali⁴ affidano alla CTSSM la programmazione delle azioni di prevenzione, protezione e contrasto alla violenza di genere in collaborazione con i soggetti del territorio.

¹ Previsto dall'art. 38 L.R. 6/2014 e istituito con DGR n. 336/2017

² Scheda n. 14 - Promozione delle pari opportunità e valorizzazione delle differenze, intergenerazionali, interculturali, di abilità; Scheda n. 25 - Contrasto alla violenza di genere

³ Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna 4 maggio 2016, n. 69. Piano regionale contro la violenza di genere ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6.

⁴ di cui alla DGR n. 1677/2013.

Il PSM 2.0⁵ prevede la necessità di proseguire nella realizzazione di attività ed interventi volti a contrastare e debellare il fenomeno della violenza nell'area metropolitana, anche attraverso ulteriori investimenti di risorse per il sostegno del sistema dei servizi di supporto ai percorsi di accoglienza delle donne e dei loro figli, il consolidamento delle collaborazioni tra il pubblico e le associazioni che si occupano di questi temi, la realizzazione di azioni di prevenzione e formazione, la definizione di percorsi post emergenza per il raggiungimento dell'autonomia abitativa e lavorativa delle donne, lo sviluppo di riflessioni territoriali sui temi del ruolo della donna nel mercato del lavoro, dell'imprenditorialità femminile e della responsabilità sociali di impresa in relazione al tema della parità di genere e del contrasto alle discriminazioni nel mercato del lavoro.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

Con il presente Accordo attuativo la Regione Emilia-Romagna e la Città metropolitana assumono l'impegno di collaborare per l'attuazione di politiche volte a promuovere le pari opportunità in tutti i campi della vita della comunità locale, prevenendo e contrastando la violenza, le discriminazioni e gli stereotipi di genere e sostenendo le pratiche di responsabilità sociale, in particolare come pratiche di welfare aziendale in ottica di genere, nel quadro degli obiettivi dell'Agenda Onu 2030.

Art. 2 - Attività

La Regione Emilia-Romagna e la Città metropolitana di Bologna, con il presente Accordo, si impegnano a collaborare e ad integrare le specifiche competenze e professionalità per la realizzazione delle

⁵ Valutato positivamente con DGR n. 1053 del 2018 e approvato con Delibera di Consiglio metropolitano n.34 del 2018

attività di seguito specificate, anche in attuazione della L.R 6/2014:

1. contrastare il fenomeno della violenza di genere e perseguire la promozione di una cultura improntata al rispetto delle differenze e alla promozione di uno sviluppo sociale sostenibile ed inclusivo, che parta dalla valorizzazione delle persone, dalla riduzione delle diseguaglianze e che garantisca a tutti i cittadini e cittadine pari opportunità;
2. promuovere un'immagine della donna che contrasti gli stereotipi di genere anche nei media e favorisca la conoscenza e la diffusione di principi di uguaglianza, pari opportunità e valorizzazione delle differenze, anche collaborando con le agenzie di comunicazione presenti sul territorio affinché contribuiscano allo sviluppo di una cultura di pari opportunità;
3. promuovere un linguaggio non discriminante e attento alle pari opportunità e al rispetto delle differenze, contrastando gli stereotipi di genere;
4. sviluppare all'interno degli Enti l'attenzione al genere in tutte le politiche, a partire dallo studio del loro impatto sulla vita di donne e uomini, anche attraverso l'adozione di strumenti di monitoraggio e valutazione delle politiche locali in ottica di genere, come ad esempio attraverso la diffusione del Bilancio di genere;
5. promuovere percorsi di formazione nelle scuole e nelle aziende sulla cultura delle pari opportunità, rispetto delle diversità, superamento degli stereotipi, sensibilizzazione e informazione contro la violenza, in famiglia e nei luoghi di lavoro;
6. promuovere e valorizzare politiche di conciliazione fra tempi di vita personale e lavorativa e politiche di condivisione delle responsabilità sociali e di cura, attraverso progetti e azioni

indirizzate al riequilibrio dei ruoli assunti da donne e uomini nell'organizzazione della società, del lavoro, della sfera privata e familiare;

7. promuovere e sostenere pratiche di responsabilità sociale di impresa con particolare attenzione alle politiche di genere e di conciliazione, anche nell'ambito delle azioni di welfare aziendale e territoriale;
8. sviluppare un sistema di riconoscimento delle aziende orientate al genere, nel quadro degli obiettivi dell'Agenda Onu 2030;
9. supportare la diffusione di forme di welfare aziendale e la collaborazione fra imprese (piccole e medie e grandi imprese), affinché programmi e azioni di welfare aziendale possano essere estese ad un più vasto numero di cittadini e cittadine, evitando di incrementare disuguaglianze sociali, sostenendo politiche di territorio per le pari opportunità e promuovendo il riequilibrio dei carichi familiari e di cura tra i generi e una rivisitazione delle organizzazioni aziendali, verso modelli family friendly;
10. sviluppare la capacità imprenditoriale delle donne, con percorsi volti alla formazione e al supporto all'autoimprenditorialità;
11. contrastare stereotipi e discriminazioni nella scelta dei percorsi di studio delle ragazze e dei ragazzi, incentivando lo studio delle STEAM per le ragazze e lo sviluppo delle competenze tecniche e scientifiche, con particolare attenzione alle studentesse;
12. prevenire e contrastare stereotipi e discriminazioni nei percorsi lavorativi delle donne e sviluppare i percorsi di carriera al femminile;
13. promuovere percorsi formativi rivolti a operatori e

operatrici dei servizi sociali e sanitari, delle forze dell'ordine e delle associazioni, per qualificare e consolidare il sistema di accoglienza, presa in carico e protezione delle donne vittime di violenza e costruire/rafforzare procedure e prassi tra i soggetti della rete;

14. rafforzare, potenziare e monitorare il sistema di accoglienza a livello metropolitano, finalizzato alla prevenzione, alla presa in carico e alla protezione delle donne vittime di violenza;

15. promuovere, nel territorio metropolitano e regionale, il progetto La Stanza Rosa, volto ad assicurare le migliori condizioni per l'ascolto delle donne vittime di violenza, anche attraverso campagne informative e pubblicitarie, e coordinare le relazioni tra i Comuni interessati alla costituzione dello spazio di ascolto ed i Comando Provinciali dei Carabinieri nell'area metropolitana di Bologna e nelle province della regione;

16. definire per le donne vittime di violenza, percorsi di autonomia abitativa e lavorativa, superato il momento di emergenza;

17. consolidare la rete dei servizi e le collaborazioni fra la Pubblica Amministrazione e le associazioni, evitando azioni frammentate e isolate;

18. sviluppare l'approccio alla medicina di genere come necessità e strumento di governo e programmazione sanitaria.

Art. 3 - Impegni delle parti

1. La Regione Emilia-Romagna e la Città metropolitana di Bologna collaborano per attuare quanto previsto nel presente Accordo.

2. La Regione Emilia-Romagna si impegna a promuovere e a sostenere interventi in attuazione della L.R. 6/2014 ed in particolare di

quanto previsto all'art. 2 del presente Accordo, anche in collaborazione con altri enti/soggetti dell'area metropolitana e anche attraverso lo strumento del Tavolo permanente per le politiche di genere.

3. La Città metropolitana di Bologna, nell'ambito delle proprie funzioni di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale⁶ e, in particolare, in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e alla violenza⁷, si impegna per promuovere ed attuare quanto previsto all'art. 2 del presente Accordo.

4. La Regione Emilia-Romagna e la Città metropolitana di Bologna concorrono agli obiettivi del presente Accordo e attuano quanto ivi previsto, rendendo disponibili risorse umane, strutture e strumenti necessari alla realizzazione delle attività promosse, sostenendone gli oneri relativi.

Art. 4 - Durata e monitoraggio

Il presente Accordo attuativo decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata fino al 30/6/2024.

La Regione Emilia-Romagna e la Città metropolitana di Bologna procederanno annualmente al monitoraggio delle attività e all'integrazione e aggiornamento dei contenuti.

TUTTO QUANTO LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE⁸

Per la Regione Emilia-Romagna - La Direttrice generale Cura della persona, Salute e Welfare Kyriakoula Petropulacos

Per la Città metropolitana di Bologna, la Dirigente dell'Area Sviluppo sociale Laura Venturi

⁶ Art. 1 comma 44, lettera e, L. 56/2014

⁷ Art. 1 comma 85, lettera f, L. 56/2014

⁸ ai sensi della Legge n. 221/2012